



15540/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Pu 111

re

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -

TARSU TIA TARES
ACCERTAMENTO

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Ud. 27/03/2019 - CC

Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 13113/2018

Dott. ANTONELLA DELL'ORFANO - Consigliere -

Ca. 15540
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13113-2018 proposto da:

CASA DI CURA VILLA DEI PINI ATHENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE PANNONE, SERGIO SIMONELLI;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo STUDIO LEGALE CARAVELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO CENTORE;

- *controricorrente* -

contro

3534
19

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 10477/18/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 11/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.

Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 10477/18/2017, depositata il 11.12.2017 la CTR della Campania rigettava l'appello proposto da Athena villa dei pini s.p.a. nei confronti del Comune di Piedimonte Matese e dell'Agenzia delle entrate-riscossione su controversia avente ad oggetto cartella di pagamento Tarsu per gli anni 2008, 2009 e 2012 confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché non era stato impugnato il prodromico avviso di accertamento.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Piedimonte Matese resiste con controricorso.

L'Agenzia delle Entrate - riscossione non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2-quater del DL 564 del 30.9.1994 per non avere considerato che l'amministrazione comunale aveva adottato un successivo atto in autotutela riducendo la superficie tassata, e che dall'adozione di questo atto doveva decorrere il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.

La censura non è fondata.

Va ribadito, infatti, il consolidato orientamento secondo cui la presentazione di deduzioni difensive riguardanti un atto proprio del procedimento di accertamento e liquidazione tributaria, non è idonea a sospendere il termine di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini dell'impugnazione davanti al giudice tributario, ma può svolgere esclusivamente la funzione di sollecitare l'esercizio del potere



dell'Amministrazione, di natura discrezionale, di annullamento d'ufficio o di revoca dell'atto contestato (Sez. U, n.16097 del 2009).

A prescindere dal momento in cui l'autotela viene richiesta - ciò che rileva è che i presupposti impositivi ed il quantum richiesto non più contestabile una volta scaduto il termine per impugnare l'accertamento. La sollecitazione all'utilizzo del potere di autotutela, in quanto diretta a favorire l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., non determina di per sé alcun effetto rispetto alla definitività dell'accertamento conseguente alla mancata impugnazione (Cass.1965/2018).

Peraltro la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente (Cass. 11699/16).

Il secondo motivo con il quale si censura la mancata motivazione del merito del presupposto impositivo, deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 6000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, dando atto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.3.2019

Il Presidente

Dott. Antonio Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

4/6/2019

R.G. 13113/2018



Il Procuratore Generale
Luisa PASSINETTI

Luca Passinetti

Agreco